



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato B alla delibera n. 186/18/CONS dell'11 aprile 2018

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

Il Decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 (di seguito “Decreto”), recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell’art. 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, nel modificare il quadro normativo in materia di classificazione delle opere cinematografiche, all’art. 10 ha attribuito all’Autorità competenza in materia di classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi, stabilendo che tale classificazione sia disciplinata con regolamento dell’Autorità da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del Decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In particolare, il Decreto, nel menzionato art. 10, ha individuato la finalità di tale classificazione nell’«*assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell’espressione artistica*», e ha indicato i criteri cui la potestà regolamentare deve informarsi, stabilendo che il regolamento sia adottato nel rispetto «*a) dei principi di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto; b) delle disposizioni, in quanto compatibili, degli artt. 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, anche con specifico riguardo alla definizione di accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano normalmente opere vietate, e delle sanzioni ivi previste; c) degli standard e delle migliori pratiche internazionali del settore, con particolare riferimento ai sistemi di classificazione maggiormente diffusi, tra i quali il PEGI, Pan European Game Information – Informazioni paneuropee sui giochi*».

A tal fine, l’Autorità invita le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni in merito allo schema di regolamento di cui all’Allegato A alla presente delibera. I soggetti legittimi all’intervento sono gli operatori del settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: i fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e non lineari su altri mezzi; fornitori di servizi di *hosting*) e i produttori, sia di contenuti che di videogiochi, anche in forma associativa, e i soggetti istituzionali.

Le comunicazioni devono essere redatte sotto forma di commento/risposta alle domande relative ai singoli articoli o emendamento ai singoli articoli, con sintetica motivazione sugli aspetti di interesse del rispondente, unitamente ad ogni altro elemento utile alla consultazione di cui trattasi.

Le comunicazioni, recanti la dicitura “*Consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi*”, nonché l’indicazione della denominazione del soggetto rispondente,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

potranno essere inviate, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione della delibera n. 186/18/CONS sul sito *internet* dell'Autorità al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agcom@cert.agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata, ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione contenuti audiovisivi, Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e tutele, via Isonzo 21/b, 00198 Roma. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata è sostitutivo dell'invio del documento cartaceo con le modalità suseinte. Qualunque sia la modalità di trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno altresì necessariamente essere inviate in copia, entro il medesimo termine, in formato elettronico, all'indirizzo dca@agcom.it. Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza. La suddetta istanza deve pervenire all'Autorità tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, all'indirizzo dell'Autorità sopra riportato, nonché all'indirizzo di posta elettronica dca@agcom.it almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato, escluso il giorno di arrivo dell'istanza stessa. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente e un contatto telefonico o di posta elettronica per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni. Le modalità di svolgimento dell'audizione, che potrà se del caso essere svolta in forma collettiva a discrezione dell'Autorità, verranno comunicate nell'atto di convocazione.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 16 del *Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, adottato con delibera n. 383/17/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. In considerazione dell'opportunità di pubblicare le comunicazioni fornite, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata l'indicazione dei contenuti da sottrarre all'accesso e alla pubblicazione, nonché una versione accessibile e/o pubblicabile dei documenti.

L'eventuale istanza di sottrazione alla pubblicazione e/o accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto ed attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In assenza di tali motivazioni le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

informazioni comunicate si considereranno pubblicabili e accessibili. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso.

Sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it, potranno essere pubblicati in forma non anonima le osservazioni e i documenti pervenuti, questi ultimi tenendo conto del grado di accessibilità indicato.